

Al Sig. Capo del Corpo Forestale dello Stato
Ing. Cesare PATRONE
SEDE

Prot. 119

OGGETTO:Assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42/Bis D.Lgs. 151/2001.

Com'è noto la norma in oggetto prevede la possibilità, per genitori con figli di età inferiore a tre anni, di chiedere l'assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Ultimamente diversi TAR hanno accolto i ricorsi di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato sancendo l'applicabilità della normativa al Comparto Sicurezza e Difesa. Più precisamente, i Collegi sanciscono che: *".....la disposizione dell'art. 42 bis, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 deve essere applicata, mediante un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, anche al personale militare e agli appartenenti alle forze di Polizia, rientrando tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia ed in particolare la cura dei figli minori....."* – superando di fatto il precedente orientamento negativo del Consiglio di Stato.

Alla luce di ciò, si chiede l'annullamento della Circolare n. 29559/09 del 23 Dicembre 2009.

In attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Roma, 3 Giugno 2010

Il Segretario Nazionale
f.to Danilo Scipio